



Città di Segrate

DIREZIONE Affari Generali Politiche Educative Politiche Culturali
Servizio Istruzione e Formazione

“Concessione della gestione degli asili nido comunali ed altri servizi per l’infanzia – aa.ee.2024/2025- 2029/2030” – cig B18FBEE835

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
comunesegrate@pec.it
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, concessionario:	L'operatore economico (prestatore di lavori o servizi) che si aggiudica la concessione oggetto della presente procedura di gara
Ente concedente:	L'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	Il "Responsabile unico del progetto" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023
Direttore dell'esecuzione del contratto:	Il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	Il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore dell'ente concedente e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto</i>	<i>Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
Prestazione principale: Gestione asili nido comunali e altri servizi per l'infanzia	€ 10.326.971,16	100
a. Importo a base d'asta corrispondente al valore complessivo della concessione (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]	€ 10.326.971,16 [€9.550.655,16]	100
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ 0,00	
c. Importo complessivo della concessione (= a. + b.)	€ 10.326.971,16	
d. Importo delle eventuali modifiche del contratto di cui all'art. 189, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023	€ 1.581.250,00	
e. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo	€ 2.381.644,23	
Importo massimo pagabile del servizio, incluse eventuali modifiche del contratto e quinto d'obbligo	€ 14.289.865,39	

Il valore complessivo della concessione stimato dall'ente concedente è pari a € **10.326.971,16** IVA esclusa.

I costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato sono pari ad € 9.550.655,16 (pari al 92,48%).

È prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. ma non sono previsti costi in quanto gli adempimenti riguardano solo la fornitura di istruzioni al personale.

Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a misura, è stimato in € 10.326.971,16 IVA esclusa.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nel contratto e ha durata pari a 72 (settantadue) mesi, presumibilmente dal 1.9.2024 al 30.08.2030.

L'ente concedente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il contratto di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione, ai sensi dell'art. 189, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- attivazione di sezioni primavera associate a scuole dell'infanzia statali o associate ad asili nido comunali: le prestazioni richieste potranno riguardare la gestione dei servizi educativi, ristorativi e ausiliari o solo dei servizi educativi e ristorativi qualora la gestione delle attività ausiliarie restasse in capo alla direzione didattica statale. Tale modifica non comporta alterazione della natura generale della concessione.
- Apertura di altri servizi di asilo nido

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione



della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 179 del codice dei contratti pubblici, il valore stimato della concessione corrisponde a € 14.289.865,39 IVA esclusa.

ART. 2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Concessione, ha per oggetto la gestione degli Asili nido comunali quale servizio educativo e sociale che accoglie le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età, fino alla conclusione dell'anno educativo, e concorre con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Si rinvia alla DGR 9 marzo 2020 n. 2929 per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali richiesti per l'esercizio degli asili nido. In particolare si precisa che l'Aggiudicatario dovrà redigere e divulgare all'utenza la Carta dei Servizi, previa approvazione da richiedersi al Concedente. L'Aggiudicatario è tenuto altresì ad attenersi alla DGR 27 novembre 2023 n. 1428 e alla normativa vigente per tempo in materia di accreditamento, provvedendo a propria cura e spese all'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie.

ART. 3 – LUOGHI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO

A) ASILI NIDO COMUNALI CON ACCESSO TRAMITE GRADUATORIA

La tabella sottostante sintetizza le principali caratteristiche del servizio nidi richiesto per ogni luogo di erogazione del servizio (all.A planimetrie asili nido):

<i>Denominazione</i>	Asilo Nido "Stella Stellina"	Asilo Nido "Sbirulino"	Asilo Nido "La Rondine"	Asilo Nido "Il nido di Agnese"
<i>indirizzo</i>	Via XXV Aprile – Segrate Centro - SEGRATE	Via F.Ili Cervi, residenza Seminario – Milano Due - SEGRATE	Strada Anulare – S.Felice - SEGRATE	Via Primo Maggio SEGRATE
<i>Telefono</i>	02.21.39.865	02.26.41.23.66	02.7530307	02.26902365
<i>n. posti autorizzati al netto incremento 20%</i>	60	60	21	18
<i>di cui n. posti part-time</i>	massimo 3 per nido		massimo 1 per nido	
<i>Servizio refezione</i>	Cucina interna		Pasti trasportati da cucina interna di altro nido comunale	
<i>Orario ingresso tempo pieno</i>	7,30- 8,00			Non previsto per "il nido di Agnese"
<i>Orario ingresso entrata posticipata</i>	8,00 – 9.00			
<i>Orario part-time antimeridiano</i>	7,30 – 8,00 / 12,30-13,00			
<i>Orario part-time pomeridiano</i>	11,00 – 11,15 / 16,00-16,30			
<i>Orario uscita anticipata</i>	16,00-16,30			
<i>Orario uscita tempo pieno</i>	17,30-18,30			
<i>Apertura settimanale</i>	Dal lunedì al venerdì			
<i>Apertura annuale</i>	da settembre a luglio			



Il numero dei posti disponibili per nido può subire variazioni dovute al numero delle domande d'iscrizione e da eventuali interventi sugli edifici.

Nell'allegato A sono riportate le planimetrie di ogni struttura per la quale viene chiesta l'erogazione del servizio.

B) ASILI NIDO COMUNALI CON ACCESSO PRIVATO SENZA GRADUATORIA

Oltre agli asili nido sopra menzionati l'Aggiudicatario dovrà gestire l'Asilo Nido il Veliero di Milano Due, spazio situato all'interno dell'edificio che ospita l'Asilo Nido di Milano 2 (in all.A.bis) con capienza di 20 posti; l'affidamento in questo caso sarà in regime di concessione pura, senza integrazione tariffaria a carico del Concedente per agevolazioni ISEE, accessibile a richiesta dei cittadini, senza graduatoria d'ingresso, con tariffa mensile a prezzo di mercato stabilito dal concessionario. Per la concessione di questo servizio l'Aggiudicatario è tenuto al pagamento di un canone annuo di € 25.000,00 al netto di IVA, se dovuta: il pagamento è dovuto all'inizio di ciascun anno educativo, entro il 15 di novembre, a partire dal 2024.

ART. 4 – ORARIO E CALENDARIO DEL SERVIZIO

Per le strutture del precedente articolo 3, punto A), l'orario giornaliero non sarà inferiore a 11 ore (dalle 7.30 alle 18.30, ad esclusione del nido di Agnese con inizio servizio alle ore 8.00), dal lunedì al venerdì e per un calendario di apertura annuale che preveda il funzionamento del servizio dall'inizio di settembre alla fine di luglio: le prestazioni richieste sono quindi superiori per durata al numero minimo complessivo di 205 giorni all'anno e a 9 ore giornaliere di apertura stabiliti dalla DGR 9 marzo 2020 n. 2929. La richiesta di tempi ridotti di frequenza è una facoltà che può essere esercitata dalle famiglie prima dell'inizio dell'anno educativo con conseguente riduzione delle tariffe e dei prezzi rispetto a quanto previsto per il tempo pieno; nell'allegato B i dati dei diversi tipi di frequenza registrati per l'anno educativo 2023/2024.

ART. 5 – PREMINENTI ATTIVITA' RICHIESTE

Nell'espletamento del servizio l'Aggiudicatario dovrà attenersi alle prescrizioni stabilite dalla normativa nazionale, regionale e del Comune di Segrate vigente per tempo.

Tuttavia, a titolo esemplificativo, di seguito si elencano le preminenti attività a carico del Concessionario:

- espletamento pratiche per accreditamento regionale;
- programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio-pedagogiche e ludiche;
- fornitura del personale educativo e ausiliario necessario garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
- selezione, formazione e organizzazione del personale;
- igiene e pulizia dei bambini e degli ambienti;
- approvvigionamento derrate, preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini;
- gestione rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune, con il personale sanitario dell'ATS, anche per quanto concerne le vaccinazioni obbligatorie;
- realizzazione di festa di Natale e di Fine Anno Scolastico, della festa del papà e della mamma aperte alle famiglie;
- emissione delle rette mensili e loro riscossione: la gestione del recupero crediti coattiva è ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario
- supporto psicopedagogico al Committente in occasione di incontri di lavoro con i responsabili degli asili nido privati del territorio e con i responsabili delle scuole dell'infanzia di Segrate (Tavolo Zerosei), e partecipazione al Coordinamento Pedagogico Territoriale presso l'Ufficio di Piano del Distretto Sociale Est Milano. A richiesta del Committente l'Aggiudicatario fornirà il supporto psicopedagogico nell'esame e valutazione del progetto educativo realizzato nei nidi convenzionati.

ART. 6 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGRAMMAZIONE ANNUALE

L'Aggiudicatario deve realizzare il Progetto Pedagogico presentato in offerta. Il personale educativo presenta il progetto pedagogico ai genitori in una riunione che si tiene ai primi di settembre di ogni anno. Terminati gli inserimenti l'Aggiudicatario predispone la programmazione annuale e la trasmette al Committente che ha la facoltà di chiedere motivatamente all'Aggiudicatario eventuali modifiche.



Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni che l'Aggiudicatario deve trasmettere al Committente, la prima nel mese di febbraio, la seconda nel mese di giugno.

Una volta a settimana le educatrici si riuniscono per programmare la realizzazione delle attività settimanali.

ART. 7- SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE PRESENZE E DEI PAGAMENTI.

Il sistema di rilevazione delle presenze e di addebito dei pagamenti è strutturato nei seguenti moduli:

A) Raccolta iscrizioni e registrazione utenti

Il Committente provvederà con propri strumenti a raccogliere le iscrizioni al servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico. Subito dopo l'approvazione delle graduatorie e l'accettazione dei posti da parte delle famiglie, all'Aggiudicatario sarà trasmesso l'elenco degli iscritti con l'indicazione dei seguenti dati delle famiglie :

- Cognome e nome (bambino e genitori)
- Codice fiscale (bambino e genitori)
- Sesso (bambino)
- Bambino convivente con entrambi i genitori
 1. i cui genitori lavorino entrambi
 2. con un genitore non occupato
 3. entrambi i genitori non occupati
- Bambini conviventi con un solo genitore, occupato o non occupato
- Bambino disabile
- Bambino proveniente da Comuni limitrofi
- ISEE della famiglia
- tariffa mensile e giornaliera assegnata dal Committente
- tipologia tariffa assegnata (tempo pieno, tempo ridotto, part-time (antimeridiano/pomeridiano), fratello)

I dati trasmessi dal Committente, in formato .xls, dovranno essere caricati o importati dall'Aggiudicatario tramite un proprio software, che dovrà consentire anche il collegamento automatico tra bambini fratelli e adulto persona pagante e l'associazione automatica tra valore ISEE e tariffa stabilita dal Committente, con il metodo degli scaglioni ISEE; a seguito di eventuale richiesta del Committente il software dovrà essere adeguato alla gestione delle tariffe calcolate con il metodo della progressione lineare. La registrazione dei dati sopraindicati, trasmessi dal Committente, dovrà essere effettuata dall'Aggiudicatario entro l'inizio dell'anno scolastico: l'Aggiudicatario deve procedere inoltre con tempestività all'aggiornamento delle banche dati degli iscritti a seguito di comunicazione degli interessati e del Committente.

B) Registrazione presenze

La raccolta della prenotazione delle presenze sarà effettuata dall'Aggiudicatario tramite l'impiego di tecnologia informatica che consenta la tracciabilità di ogni presenza, nonché le successive variazioni: le informazioni saranno registrate dall'Aggiudicatario su programma



informatico, eventualmente mediante altri strumenti telematici forniti dallo stesso Aggiudicatario.

In caso di sospensione del funzionamento del sistema informatico l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avvisare il Committente e stampare a proprie spese i moduli cartacei per la registrazione manuale: i dati raccolti manualmente dovranno essere registrati nel sistema informatico a cura dell'Aggiudicatario.

C) Fascicolo personale del bambino

Il software deve consentire alla famiglia dell'utente di accedere al fascicolo personale del bambino utilizzando apposite credenziali d'accesso: il fascicolo personale riporterà le informazioni sulla vita al nido del bambino.

D) Invio messaggi alle famiglie per la prevenzione di amnesie riguardanti la cura dei bambini.

Subito dopo la chiusura della finestra oraria di ingresso al nido, il software deve consentire l'invio automatico di messaggi alle famiglie di bambini assenti al fine di prevenire episodi di amnesie parentali.

E) Addebito pagamenti

I pagamenti saranno addebitati con il sistema del post-pagato tramite emissione di bollettini di conto corrente postale che l'Aggiudicatario provvederà a far recapitare a ciascun utente o tramite consegna a mano o tramite spedizione al domicilio, o tramite invio via posta elettronica, unitamente ad un estratto conto che riporti il calendario mensile delle presenze: l'Aggiudicatario è tenuto a verificare mensilmente l'avvenuto recapito dei bollettini, richiedendo tempestivamente al Committente la verifica dei dati anagrafici dei bollettini non recapitati.

L'Aggiudicatario addebiterà le rette mensili in base alla tariffa assegnata dal Committente e comunicata prima dell'inizio dell'anno scolastico unitamente all'elenco degli iscritti o in corso d'anno in caso di variazioni. Il software deve applicare i metodi di calcolo particolari riguardanti il periodo di inserimento e le agevolazioni per lunghe assenze stabilite dal regolamento comunale vigente per tempo.

L'Aggiudicatario su richiesta del Committente è tenuto inoltre, in occasione della prima bollettazione utile ad effettuare conguagli positivi o negativi a causa di erronei addebiti. I bollettini, a cadenza mensile, dovranno essere emessi entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, e dovranno riportare come scadenza l'ultimo giorno del mese di emissione; il primo bollettino dell'anno scolastico dovrà essere emesso entro il 10 ottobre e dovrà riportare come scadenza la data del 31 ottobre.

L'Aggiudicatario dovrà infine provvedere al rilascio di certificazioni a fini di agevolazioni fiscali, nonché alle comunicazioni agli enti competenti in materia fiscale.

F) Riscossioni

L'Aggiudicatario dovrà riscuotere le tariffe indicate dal Committente. Il Committente verserà all'Aggiudicatario l'eventuale differenza tra il costo mensile del posto a bambino, come indicato in offerta economica in sede di gara, e la tariffa assegnata dal Committente alla famiglia dell'utente.

L'Aggiudicatario consentirà l'impiego di diverse modalità di pagamento: conto corrente postale, addebito diretto sul conto corrente dell'utente, pos (wireless) presso gli asili nido, web. La fornitura di pos (wireless) idonei è a carico dell'Aggiudicatario; pure a carico



dell'Aggiudicatario è la raccolta delle richieste di addebito diretto sul conto corrente dell'utente e il rilascio e la gestione delle utenze e password per i pagamenti via web.

G) Accesso del Committente al sistema informatico dell'Aggiudicatario per la gestione dei dati

L'Aggiudicatario dovrà consentire al Committente fin dall'inizio del servizio di accedere on line, con una o più utenze, al software di gestione delle prenotazioni; il software dovrà consentire l'interrogazione, la visualizzazione e l'estrazione dei dati (in formato xls/doc/pdf) organizzati secondo i seguenti parametri di ricerca:

- **BAMBINI:** dati anagrafici, dati nido frequentato, dati anagrafici fratelli, dati anagrafici degli adulti esercenti la responsabilità genitoriale, ISEE, tariffa assegnata all'alunno, giornate di presenza in un periodo selezionabile
- **GENITORI O FACENTI FUNZIONE:** dati anagrafici adulto pagante, dati nido frequentato dai minori associati, dati anagrafici dell'altro adulto esercente la responsabilità genitoriale
- **ISEE:** tariffa assegnata a ciascun minore, pagamenti addebitati ed effettuati in un periodo selezionabile
- **NIDO:** dati denominazione nido, numero ed elenco bambini iscritti
- **PRESENZE:** il software dovrà consentire di visualizzare ed estrarre in formato xls i dati organizzati sul modello delle tabelle seguenti:

Tabella A – report mensile delle presenze

Numero progressivo	Asilo nido	sala	Nome e Cognome bambino	giorni del mese xxxx		
				1	2	...
1				P	A	...
...						
			Totale per sala e per nido			

Tabella B – report rette mensili fatturate per bambino

Nome e cognome del bambino	Asilo nido	Sala (piccoli, medi, grandi)	Tipo di frequenza (es. tempo pieno, tempo ridotto, inserimento ...)	n. giorni frequenza	Tariffa giornaliera	Conguaglio	Quota lorda utente	Prezzo lordo mensile per posto	Quota netta a carico Comune	IVA	Quota lorda a carico Comune	Quota lorda a carico Comune con detrazione 0.50%
TOT.												

Tabella C – report annuale presenze medie

PERIODO DI RILEVAZIONE	N. medio di bambini iscritti nel periodo considerato			N. medio di bambini presenti nel periodo considerato		
	meno di 1 anno	maggiori di 1 anno	totale	meno di 1 anno	maggiori di 1 anno	totale



GENNAIO						
FEBBRAIO						
MARZO						
APRILE						
MAGGIO						
GIUGNO						
LUGLIO						
AGOSTO						
SETTEMBRE						
OTTOBRE						
NOVEMBRE						
DICEMBRE						

Tabella D – report statistiche (il periodo di riferimento e il nido saranno selezionati dall'operatore)

PERIODO DI RILEVAZIONE (dal...al...)	asilo nido.....	asilo nido.....	asilo nido.....
A. numero totale degli iscritti			
A.1 di cui maschi			
A.2 di cui femmine			
B. numero totale di bambini conviventi con entrambi i genitori			
B.1 di cui genitori lavorino entrambi			
B.2 di cui un genitore occupato			
B.3 di cui entrambi genitori non occupati			
C. numero bambini conviventi con un solo genitore			
D. numero bambini disabili inseriti			
E. numero bambini inseriti provenienti da Comuni limitrofi			

Le spese per la fornitura di software e hardware, le spese per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese per la trasmissione dei dati sono a carico dell'Aggiudicatario. Tali spese comprendono anche i



costi di fornitura software, manutenzione, assistenza, aggiornamento e formazione del personale, necessari per consentire agli uffici comunali di condividere in remoto i dati raccolti.

L'Aggiudicatario provvederà ad attivare un numero telefonico, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, per fornire informazioni alle famiglie degli utenti sulle presenze e l'emissione dei bollettini di pagamento.

ART. 8 – UTENZA

A) Utenza graduatorie comunali

L'ammissione dei bambini avviene in base alla graduatoria prevista dal Regolamento Comunale per gli asili nido. Referente dell'utenza per quanto riguarda le graduatorie del nido è l'Ufficio Comunale competente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad inserire al nido e a mantenere il posto disponibile a tutti i bambini il cui nominativo verrà comunicato dal Committente, fino al limite massimo consentito dalla normativa, avendo cura di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie: a tale proposito l'Aggiudicatario deve trasmettere agli organi sanitari competenti le comunicazioni previste dalla normativa per tempo vigente per il controllo degli adempimenti vaccinali.

L'Attività educativa ed assistenziale deve essere garantita anche a favore dei bambini portatori di handicap: nei confronti di tali utenti verrà valutato volta per volta eventuale intervento personalizzato, con relativa quantificazione del corrispettivo economico, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dal competente personale sanitario. In media si registra un caso all'anno di bambini portatori di handicap che necessitano di interventi personalizzati.

L'inserimento di un bambino nel nido avverrà, oltre che nel rispetto del vigente Regolamento Comunale e della Carta dei Servizi, con la gradualità necessaria, ricorrendo alla co-presenza di un genitore per il periodo necessario.

Dopo l'inizio di ciascun anno educativo, l'Aggiudicatario dovrà presentare al Committente il Piano annuale di incontri e/o di attività rivolti ai genitori con la presenza di un esperto su temi specifici educativi e sulla genitorialità, e il Piano annuale di almeno due incontri rivolti ai genitori sulla programmazione educativa.

B) Utenza privata

Per le strutture del precedente articolo 3, punto A) l'Aggiudicatario del servizio può assegnare a privati eventuali posti vacanti a seguito esaurimento graduatorie comunali, alle stesse condizioni contrattuali degli utenti comunali; in tal caso l'Aggiudicatario dovrà acquisire preventivo assenso dal Comune. Sull'utenza privata non è previsto alcun intervento integrativo del Committente sulle tariffe a favore delle famiglie.

Per l'asilo nido il Veliero si richiama quanto già stabilito nel precedente articolo 3, punto B).

ART. 9 – COMITATO DI GESTIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la partecipazione delle coordinatrici degli asili nido comunali al Comitato di Gestione, quali membri di diritto.

Avviato il servizio, l'Aggiudicatario provvede a formare fra i genitori dei bambini ammessi un comitato di gestione in base alle norme del regolamento comunale vigente: l'Aggiudicatario deve provvedere a garantire lo svolgimento delle assemblee dei genitori, anche ai fini dell'elezione dei loro rappresentanti, organizzando l'accessibilità al nido e la custodia anche oltre l'orario di apertura per le attività educative.

ART. 10 – STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEL PERSONALE

Le educatrici, che operano ai fini dell'armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino, nonché d'integrazione dell'azione educativa della famiglia, devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento.

Lo standard quantitativo di personale educativo in organico dovrà essere conforme alla normativa vigente.

L'Aggiudicatario ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale educativo organizzando a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza, specifico per il lavoro svolto da ciascun educatore, come risultante dall'offerta, comunicando al Committente in sede preventiva la data, il luogo e l'argomento del corso, il curriculum del formatore ed in sede consuntiva una relazione sugli esiti del corso. Al corso potrà partecipare anche un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle figure professionali impiegate dall'Aggiudicatario si evidenziano le seguenti:



- il Responsabile di Commessa, con il compito di raccordo tra l'Aggiudicatario e gli Uffici comunali per la parte amministrativa e per gli aspetti organizzativi del servizio e di sovrintendere al funzionamento dei nidi; il Responsabile di Commessa sarà costantemente reperibile.
- la Coordinatrice del singolo nido con il compito di organizzare le attività che si realizzano nel nido, e di rapportarsi con le famiglie.

Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.

L'Aggiudicatario deve inoltre disporre o avvalersi di uno o più pedagogisti in possesso di diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione o altra laurea ad indirizzo socio pedagogico o socio-psicologico, con vecchio ordinamento o laurea specialistica con esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi per la prima infanzia che rispondono della conduzione pedagogica del servizio di nido. Nel progetto pedagogico/organizzativo andrà tra l'altro specificato il ruolo del coordinatore pedagogico.

L'impiego di tirocinanti è ammesso solo se autorizzato dal Committente.

ART. 11 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITA' EDUCATIVA E DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI.

Ai fini della continuità educativa e ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Aggiudicatario si impegna, nei limiti del progetto allegato all'offerta tecnica, ad assorbire il personale del concessionario uscente (allegato C) impiegato alla data di aggiudicazione della gara di appalto, applicando i contratti collettivi di settore.

Il personale di cui al presente articolo potrà essere sospeso o allontanato dal servizio per le ordinarie cause fissate dal contratto collettivo di lavoro.

ART. 12 – SERVIZI AUSILIARI

La presenza di personale ausiliario deve essere stabilita in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura e comunque garantendo anche il rispetto dei rapporti minimi previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario garantisce la dotazione al proprio personale di indumenti da lavoro uniformi ed in buono stato d'uso, oltreché delle cuffie, guanti, stivali attrezzature e materiale di consumo, conforme alla normativa vigente e di quant'altro dovesse risultare opportuno o essere reso obbligatorio da leggi o regolamenti.

L'Aggiudicatario provvede sia al servizio di pulizia che al servizio di preparazione pasti. In particolare l'Aggiudicatario garantisce con proprio personale:

a) PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE

- a.1) pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili, materiale pedagogico ed attrezzature dell'area esterna di pertinenza;
- a.2) mantenimento della pulizia dei servizi igienici durante tutta la giornata;
- a.3) pulizia straordinaria almeno due volte all'anno (vacanze natalizie ed estive) di tutta la struttura;
- a.4) pulizia area esterna e pulizia delle grondaie;

L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere a richiesta del Committente le schede tecniche dei materiali utilizzati. Su richiesta del Committente, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del suddetto materiale con altro indicato dal Committente stesso.

b) RISTORAZIONE

- b.1) approvvigionamento delle derrate alimentari conformemente a quanto previsto dalle tabelle merceologiche utilizzate per il servizio di refezione scolastica (allegato E);
- b.2) preparazione in loco dei pasti, anche per diete speciali, nelle cucine degli asili nido comunali "Stella Stellina" e "Sbirulino": nelle stesse cucine, o in una delle due, dovranno essere prodotti i pasti, anche speciali, per gli asili nido "La Rondine" e "Il nido di Agnese". Il trasporto dei pasti dalle cucine a questo nido è a carico dell'Aggiudicatario.
- b.3) preparazione menu secondo le indicazioni e linee guida fornite dagli organi sanitari competenti: in particolare i menu dovranno prevedere l'utilizzo di olio extravergine d'oliva, frutta biologica, parmigiano reggiano, pane a basso contenuto di sale, e non potranno essere somministrati cibi prefritti e



preimpanati, formaggi spalmabili, latte a lunga conservazione, snack con conservanti, alimenti contenenti olio di palma,

b.4) fornitura stoviglie in acciaio e vasellame in melamina, quando necessario ad integrare il materiale esistente;

b.5) pulizia cucina, arredi ed attrezzature utilizzate per il servizio di refezione scolastica

b.6) redazione ed applicazione manuale HACCP (regolamento CE n. 852/2004);

L'Aggiudicatario fornisce l'adeguato abbigliamento e l'adeguata attrezzatura al personale impiegato nelle attività di cucina.

Sui servizi ausiliari di cui sopra, ed in particolare su quelli riguardanti la preparazione dei pasti, il Committente si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

ART. 13 – FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DIDATTICO

L'Aggiudicatario è tenuto a provvedere all'acquisto di tutte le forniture di facile consumo occorrenti al buon funzionamento del servizio ed in particolare:

- pannolini ed altro materiale di consumo necessario per lo svolgimento quotidiano delle operazioni di igiene e pulizia dei bambini, quali saponi, shampoo, creme e prodotti similari;
- biancheria per bambini quali lenzuola, federe, asciugamani, bavaglini, copertine e prodotti similari;
- giochi, materiale didattico di consumo e supporti didattici per i bambini;
- materiale di primo soccorso;

Il materiale usato dovrà essere di prima qualità specificamente idoneo per bambini di età 0/3 anni; l'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere a richiesta del Committente le schede tecniche dei materiali utilizzati. Su richiesta del Committente, sentito il servizio sanitario competente, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del suddetto materiale con altro indicato dagli esperti sanitari, anche nei casi riguardanti singoli utenti affetti da allergie.

ART. 14 – MANUTENZIONE LOCALI E ATTREZZATURE

Per l'intera durata del contratto resta a carico dell'Aggiudicatario la manutenzione ordinaria dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature interne ed esterne e dell'adiacente area verde secondo i criteri della regola d'arte e della diligenza del buon padre di famiglia. Per manutenzione ordinaria deve intendersi il ripristino e quanto necessario per una buona conservazione dei beni presi in consegna, oltre alla loro sostituzione in caso di deterioramento.

L'Aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, deve dotarsi di un Piano delle opere di manutenzione ordinaria, con la relativa tempistica, al fine di mantenere l'efficienza e la funzionalità delle strutture. In particolare, a titolo solo esemplificativo, l'Aggiudicatario deve provvedere:

- all'imbiancatura e verniciatura straordinaria degli interni, quando necessario e quando richiesto dalla Commissione di Vigilanza dell'A.T.S, e ordinaria secondo la seguente tempistica, salvo diverse esigenze del Committente:

Asilo nido	Agosto 2025	Agosto 2026	Agosto 2027	Agosto 2028	Agosto 2029	Agosto 2030*
Stella Stellina	X			X		
Sbirulino		X			X	
La Rondine			X			
Il nido di Agnese			X			

- alla sostituzione dei vetri rotti;
- al taglio dell'erba ed alla cura delle piante e delle siepi, ad esclusione della potatura delle piante di alto fusto, di competenza del Committente;



- alla sostituzione dei sanitari e della rubinetteria;
- alla sostituzione di prese elettriche, plafoniere, lampadine e neon;
- alla sostituzione per deterioramento degli arredi, attrezzature ed elettrodomestici, compresi quelli delle cucine e delle lavanderie.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a realizzare il piano di miglioramento della attuale dotazione di arredi, attrezzature e giochi esterni, con indicazione dei tempi di realizzazione. Si impegna inoltre a sostituire o integrare in caso di necessità gli arredi interni e i giochi. L'Aggiudicatario, prima di avviare il servizio comunica al Committente nominativo e recapito – ed eventuali successive modifiche - del tecnico incaricato di gestire la manutenzione dell'immobile e di conservarne idonea documentazione.

Il personale operante nelle strutture ed il tecnico di cui sopra hanno il dovere di segnalare tempestivamente al Comune ogni notizia che possa far ritenere indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria o investimento.

I locali, gli arredi, gli impianti e le attrezzature esistenti verranno presi in consegna dall'Aggiudicatario all'inizio dell'appalto, previa redazione di apposito verbale e dovranno essere restituiti alla scadenza dello stesso in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario:

- spese telefoniche e di collegamenti internet, tramite intestazione di nuovi contratti o voltura di quelli esistenti
- la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento

Sono invece ad esclusivo carico del Committente:

- la manutenzione straordinaria dell'immobile, con ciò intendendosi radicali interventi su tetto, facciate, impianti;
- la manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento;
- la fornitura di acqua, luce, gas e riscaldamento, in considerazione delle difficoltà tecniche ed amministrative della divisibilità di diverse spese relative ad impianti comuni ad altri edifici comunali

I beni acquistati dall'Aggiudicatario ad integrazione e sostituzione dei beni esistenti deteriorati, verranno ceduti in proprietà al Committente senza ulteriore corrispettivo.

Ogni diverso utilizzo dei locali, non previsto specificatamente dal presente Capitolato, dovrà essere concordato e autorizzato dal Committente.

L'uso dei locali non può essere ceduto, neppure temporaneamente, a terzi.

In caso di ammanco di attrezzature, imputabili all'Aggiudicatario, oltre all'applicazione delle penali previste, sarà addebitato il prezzo di ciascuno dei beni di cui sopra, determinato in base al valore di iscrizione nel bilancio patrimoniale del Committente; in caso di rotture o danni ai locali verrà addebitato il costo della riparazione, oltre alle penali previste.

ART. 15 – APERTURA NUOVI SERVIZI 0-3 ANNI - SEZIONI PRIMAVERA.

Nei limiti degli importi previsti dal precedente articolo 1, il Committente si riserva di estendere il contratto in caso di apertura di nuovi servizi 0 -3 anni. Il prezzo da applicarsi a tali nuovi servizi sarà identico al prezzo del contratto iniziale.

Nel corso dell'anno educativo 2024/2025 è prevista l'apertura di un servizio di sezioni primavera presso il polo scolastico a indirizzo Montessoriano di Milano Due che, oltre alla sezione Montessori della scuola dell'Infanzia, ha spazi sufficienti per accogliere due sezioni primavera (All. D Planimetria del polo scolastico). Le sezioni primavera saranno associate alla direzione scolastica statale dell'I.C.S. "A.B. Sabin": apposito accordo tra direzione scolastica statale dell'I.C.S. "A.B. Sabin" e Comune di Segrate stabilirà che l'assegnazione dei posti sarà effettuata dalla direzione scolastica statale, mentre il servizio sarà gestito tramite concessione affidata dal Comune di Segrate con il presente capitolato.

L'apertura del servizio avverrà a seguito allestimento degli spazi con idoneo arredo, complementi d'arredo, accessori per aule, bagni e spazi comuni, oltre a materiale ludico, come da offerta dell'Aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto alla manutenzione ordinaria e alla eventuale sostituzione ed integrazione di tutto il materiale offerto. L'Aggiudicatario deve provvedere inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali tenendo conto delle caratteristiche dei materiali di rivestimento; con particolare riferimento alla pavimentazione si evidenzia che il materiale utilizzato è il sughero, che richiede particolari procedure di manutenzione: per la cura e



manutenzione del pavimento delle sezioni primavera seguire le istruzioni di cui all'allegato E.1, utilizzando il prodotto del tipo indicato nell'allegato E.2, o equivalente.

L'Aggiudicatario sarà obbligato ad avviare il servizio con un numero minimo di 10 iscritti.

Il prezzo del servizio indicato in offerta per la gestione completa (servizio educativo, ausiliario e di ristorazione), sarà ridotto del 25% se all'Aggiudicatario sarà richiesto solo il servizio educativo e di ristorazione.

Per il servizio di ristorazione dei bambini delle sezioni primavera l'Aggiudicatario dovrà avvalersi del Concessionario comunale del servizio di ristorazione scolastica, con costi a proprio carico: il prezzo praticato fino a tutto gennaio 2025 è stabilito in € 5,94 oltre iva 4%; il prezzo sarà rivalutato in base alle variazioni degli indici ISTAT con decorrenza dal mese di febbraio 2025; da febbraio 2026 il prezzo sarà determinato da nuova gara di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica.

Dall'anno scolastico 2025/2026 potrà essere richiesta l'apertura di sezione primavera anche in altro edificio scolastico, alle stesse condizioni dell'attivazione delle sezioni primavera presso il polo scolastico a indirizzo Montessoriano di Milano Due.

ART. 16 – SPONSORIZZAZIONI.

A titolo di sponsorizzazione l'Aggiudicatario si impegna a versare al Committente la somma annua di € 15.000,00 finalizzata alla realizzazione di iniziativa per i bambini. La somma sarà versata entro il 15 di ottobre di ogni anno a partire dal 2024 e fino al termine del contratto.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Con la firma del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 del codice civile tutte le clausole previste nel presente capitolato nonché quelle contenute in disposizioni di legge e regolamenti dallo stesso richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART. 2 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il direttore dell'esecuzione, con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.



ART. 3 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

L'ente concedente può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'ente concedente, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente concedente.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di appalti di servizi e forniture, lo svincolo è automatico.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.



Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); deve indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

ART. 4 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 189 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ente concedente fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi l'ente concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti dell'ente concedente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 5 – SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dagli artt. 188 e 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ai quali si rinvia.

Le seguenti prestazioni dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e non saranno, pertanto, subappaltabili, per le ragioni indicate nella decisione di contrarre:

- servizi educativi sui bambini e gestione dei rapporti con le famiglie;
- servizi ausiliari svolti durante le ore di apertura dei servizi al pubblico;
- servizi di ristorazione nelle strutture dotate di cucina.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dall'ente concedente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo



non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'ente concedente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che il concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o parti del servizio che si intende subappaltare;
- b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che il concessionario provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

L'ente concedente corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.



Le seguenti prestazioni/ dovranno essere eseguite a cura del subappaltatore e non saranno, pertanto, ulteriormente subappaltabili, per le ragioni indicate nella decisione di contrarre:

- servizi di manutenzione

ART. 6 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'ente concedente dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti dell'ente concedente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'ente concedente sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 7 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

- a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b) all'assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Segrate a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.= (unmilione/00).

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dall'ente concedente nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate"*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Affari Generali Politiche Educative Politiche Culturali – Servizio Istruzione e Formazione, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'ente concedente.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'ente concedente: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.



L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione all'ente concedente, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 8 – PERSONALE

8.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo dell'ente concedente in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

8.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

8.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente concedente copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dall'ente concedente, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica dell'ente concedente sul comportamento scorretto del dipendente.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione all'ente concedente. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci) giorni successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2%



nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio. L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

8.4 – Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione all'ente concedente nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare all'ente concedente, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello specifico servizio affidato.

Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

8.5 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro dell'ente concedente, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dall'ente concedente.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività dell'ente concedente. Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato l'unico D.U.V.R.I., che costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare all'ente concedente gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia l'ente concedente sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;



5. fornire all'ente concedente, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il corrispettivo per il servizio è determinato moltiplicando per ogni struttura il prezzo mensile a bambino frequentante presentato in offerta per i vari tipi di frequenza, ridotto della tariffa a carico dell'utente, per il numero dei bambini frequentanti nel mese; per i bambini portatori di handicap presenti al nido per i quali sia certificata la necessità di intervento personalizzato con rapporto adulto/ bambino 1/1, il prezzo mensile è pari al costo orario previsto dal CCNL vigente per il numero di ore del servizio prestato nel mese. Per i bambini a frequenza part-time il prezzo mensile a bambino viene ridotto del 40% rispetto al prezzo a frequenza full-time. Per i bambini, la cui presenza sia stata inferiore a 10 giorni lavorativi nel mese in fase di primo inserimento o dimissione, il prezzo sarà ridotto del 50%. Per gli altri bambini già inseriti la cui presenza sia stata inferiore a 6 giorni in un mese il prezzo del servizio sarà ridotto del 10%.

L'Aggiudicatario emetterà fattura dopo la chiusura di ogni mese in cui è stato prestato il servizio; l'importo della fattura, separatamente per ciascun asilo nido, è calcolato moltiplicando il prezzo di aggiudicazione stabilito per i vari tipi di frequenza per il numero di utenti ammessi ai vari tipi di frequenza, detratto l'importo delle tariffe a carico degli utenti come comunicato dalla Stazione Appaltante all'atto dell'ammissione di ciascun utente al servizio. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,5%**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte dell'ente concedente, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato in un'unica soluzione dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi. La fattura sarà accompagnata dalla/e bolla/e di consegna.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

10. – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore



Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ente concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'ente concedente del certificato di collaudo/verifica di conformità/regularità esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ente concedente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 11 – REVISIONE DEI PREZZI

La presente clausola di revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto e opera nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi potrà operare sia in aumento che in diminuzione.

Per verificare gli aumenti dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'ISTAT. Gli indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'ente concedente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 13 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 14 (*"Esecuzione in danno"*) e art.23 (*"Risoluzione del contratto"*), l'ente concedente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

1. Per il giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione, riferita alla totalità delle strutture, rispetto alla data indicata dalla stazione appaltante, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: la penale sarà proporzionata al numero e dimensione delle strutture qualora il ritardo riguardi solo alcune di esse;
2. Per ogni situazione accertata in cui non siano rispettati i rapporti educatore/bambini e/o personale ausiliario/bambini, verrà applicata una penale da calcolarsi sull'importo contrattuale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
3. Per ogni caso di irregolarità riscontrata nella somministrazione della dieta speciale, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
4. Per ogni irregolarità riscontrata nella compilazione dei registri presenze dei bambini verrà applicata una penale pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;



5. Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali o altre violazioni agli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica verrà applicata, in base alla gravità della violazione, una penale pari a penale pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

Il raggiungimento di n.3 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo all'ente concedente per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 23 (*"Risoluzione del contratto"*)).

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'ente concedente.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'ente concedente procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'ente concedente potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni l'ente concedente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 15 – VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto stesso, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 – TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

L'ente concedente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

ART. 17 – TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 18 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante dell'ente concedente.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

ART. 19 – LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

ART. 20 – ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

ART. 21 – VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 22 – EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.



Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'ente concedente si riserva la facoltà di dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
- c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 ("Penalità").

Inoltre, il contratto di concessione è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico che subentri nella concessione avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. L'operatore economico subentrante assicura la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dall'ente concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto da quando l'ente concedente presta il consenso.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 10 giorni solari;



- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.
- j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- k) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i;
- l) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- m) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.
- n) nel caso di mancato rispetto del piano finanziario e del programma di investimenti.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, l'ente concedente comunica per iscritto al concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

ART. 24 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 190, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, se l'ente concedente recede dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse spetterà al concessionario un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 2 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario, riferiti alla durata residua della concessione. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Concedente prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

ART. 25 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concessionario, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso concessionario è stata un motivo determinante del contratto, salvo che l'ente concedente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

ART. 26 – SUBENTRO – REVISIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con riferimento al subentro e alla revisione del contratto di concessione si rinvia agli artt. 191 e 192 del Codice.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.



ART. 28 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 29 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

ART. 30 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale ente concedente**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici **(D.Lgs.36/2023)**.

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;



- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.
- A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
- Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del*



trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";

- **il diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) *"L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]";*
- **il diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) *"L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";*
- **il diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) *"L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]";*
- **il diritto di opposizione** (articolo 21) *"L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]";*

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è Antonio Calvano

Il Responsabile unico del progetto è Patrizia Bellagamba

Documento sottoscritto con firma digitale